

**DECRETO MINISTERO DELLA
SALUTE 11 settembre 2003
Attuazione della direttiva 2003/40/CE
della Commissione nella parte
relativa all'etichettatura delle acque
minerali e delle acque di sorgente.**

in G.U. n. 229 del 2-10-2003

sommario

- Art. 1. Indicazioni in etichetta circa il contenuto di fluoro nelle acque minerali naturali
 Art. 2. Indicazioni in etichetta circa il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con aria arricchita di ozono.
 Art. 3. Decorrenza

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede ad adeguare le indicazioni contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma 4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

Considerato che la predetta direttiva precisa, tra l'altro, che l'etichettatura delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato, che tale indicazione di etichettatura e' applicabile alle acque di sorgente, trattate con aria arricchita di ozono, ed, altresì, che, al fine di proteggere i lattanti ed i bambini in tenera

età, è opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore a determinate concentrazioni, che sia facilmente visibile per il consumatore;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alla predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1. Indicazioni in etichetta circa il contenuto di fluoro nelle acque minerali naturali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, le acque minerali naturali, la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/L, devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene più di 1,5 mg/L di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni».

Detta indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili.

2. Per le acque minerali naturali di cui al comma 1, l'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, deve riportare anche la concentrazione reale di fluoro, risultante dalle analisi effettuate.

Art. 2. Indicazioni in etichetta circa il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con aria arricchita di ozono.

1. L'etichetta delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve riportare in prossimità dell'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, la seguente dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono».

2. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche alle acque di sorgente.

Art. 3. Decorrenza

1. A decorrere dal 1° luglio 2004, è vietata la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Le acque minerali naturali e le acque di sorgente, prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004 con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 11 settembre 2003

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro delle attività produttive Marzano

note

Id. 600